



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
SAVONA

Ordinanza n.156 / 2015

"integrazione della disciplina sulla prenotazione del servizio di rimorchio"

Il Capo del Compartimento Marittimo di Savona,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 107/2009 in data 03/12/2009 relativa alla determinazione delle tariffe per il servizio di rimorchio delle navi in entrata e in uscita e di quelle che eseguono movimenti nel porto di Savona e nella rada di Vado Ligure, comprensiva degli aggiornamenti tariffari biennali;
- VISTA** la nota in data 08/05/2015, con la quale CONFITARMA ha posto in evidenza l'opportunità di modificare la predetta ordinanza in relazione alla disciplina della prenotazione dei rimorchiatori, al termine di preavviso per l'eventuale disdetta ed al buono di prestazione o di mancata prestazione;
- VISTE** le risultanze della riunione tenutasi presso questa Capitaneria in data 12/06/2015, cui hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate in ambito locale, nel corso della quale sono state evidenziate le problematiche sopra richiamate, la cui soluzione è stata unanimemente condivisa;
- VISTO** l'art. 8 del "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Savona-Vado Ligure", approvato con Decreto della Direzione Generale per i porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12/2/2014, ai sensi del quale "...le tariffe dovranno essere determinate in conformità al principio di corrispettività del servizio, in ragione della sua durata su base oraria e dei costi del medesimo...".
- VISTO** il foglio n. 10860 in data 17/07/2015, con cui questa Capitaneria ha esteso la bozza di ordinanza sopra richiamata ad Assoporti, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, Confitarma, Fedarlinea e Federagenti, al fine di ottenerne il parere in merito;
- VISTA** l'intesa raggiunta con la locale Autorità portuale;
- VISTA** la nota in data 09/07/2015 con cui Confitarma ha espresso parere favorevole;
- VISTA** la nota n. 2035/15 in data 17/07/2015 con cui Assorimorchiatori ha espresso il proprio parere favorevole;
- VISTA** la nota n. 241MP/am in data 17/07/2015 con cui Federagenti ha espresso il proprio parere favorevole;
- PRESO ATTO** che Federimorchiatori non ha espresso il proprio parere nei termini previsti.
- VISTI** gli artt. 101 e 1173 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

W

Art. 1 - Generalità

Le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi in entrata e in uscita e di quelle che eseguono movimento nel porto di Savona-Vado Ligure e nella rada di Vado Ligure, come regolarmente approvate e sottoposte a periodico adeguamento secondo le vigenti disposizioni in materia, sono riportate in allegato al presente provvedimento.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, il porto è suddiviso nelle seguenti zone:

- A. banchine commerciali del porto di SAVONA;
- B. banchine commerciali del porto di VADO LIGURE;
- C. rada del porto di VADO LIGURE (Campo boe);
- D. pontile San Raffaele (TERMINAL RINFUSE ITALIA);
- E. pontili/piattaforme petroliferi del porto di SAVONA/VADO LIGURE (Terminali ERG, PETROLIG, ESSO ITALIANA).

Art. 2 - Criteri di formazione delle tariffe

Le tariffe base di cui all'allegato vengono calcolate, con riferimento alle zone indicate nel precedente art. 1, secondo i seguenti criteri:

⇒ Zone A e B: computo "orario".

Tale criterio individua la prestazione con l'impiego di un rimorchiatore per la durata di un'ora. Ove la prestazione si protragga oltre la prima ora per cause non imputabili al rimorchiatore impiegato, verrà corrisposto un compenso pari al 15% della tariffa base applicata, per ogni quarto d'ora o frazione di esso successivamente alla prima ora di prestazione/servizio, fatta salva l'applicazione delle maggiorazioni di cui al seguente art. 4;

⇒ Zone C, D ed E: computo "a corpo".

Tale criterio individua la prestazione nel suo complesso, non tenendo conto del numero dei rimorchiatori e della durata del loro impiego. La tariffa è stata determinata tenuto conto anche della durata media di analoghe manovre come risultante dai dati statistici degli esercizi precedenti individuando, in particolare, i seguenti limiti standard temporali:

- ZONA C: 3 ore il tempo massimo di ormeggio e 2 ore il tempo massimo di disormeggio;
- ZONE D ed E: 1 ora e 30 minuti il tempo massimo di ormeggio ed entro 1 ora il tempo massimo di disormeggio.

Ove la prestazione (relativamente alle zone C, D ed E) si protragga oltre i suddetti limiti temporali, computati separatamente per l'ormeggio e per il disormeggio, per cause non imputabili al/ai rimorchiatore/i impiegato/i, verrà corrisposto un compenso pari al 5% della tariffa a corpo applicata alla nave, per ogni quarto d'ora o frazione di esso.

Art. 3 - Prestazione di rimorchio

La prestazione di rimorchio -ai fini tecnico nautici- ha inizio quando l'ultimo dei rimorchiatori giunge sottobordo alla nave che ha richiesto il servizio -o in diversa zona di mare concordata- e dichiara di essere pronto a ricevere le direttive del Comando nave relativamente alla manovra.

La prestazione di rimorchio ha termine nel momento in cui il comando nave comunica al/ai rimorchiatore/i la cessata esigenza.

Qualora la manovra preveda l'impiego di più rimorchiatori, il suo inizio -ai fini tariffari- coincide, per tutte le unità impegnate, con la prontezza dichiarata dal primo rimorchiatore, solo nel caso in cui le altre unità abbiano dichiarato di essere pronte a ricevere le direttive del comando nave nei successivi 15 minuti; eccedendo tale intervallo, l'inizio della manovra corrisponderà con l'orario della prontezza dichiarata dall'ultimo rimorchiatore.

Art. 4 - Maggiorazioni

Nei casi sottoelencati saranno calcolate le seguenti maggiorazioni:

\\Savona\26\ditecnica\ordinanze\rimorchiatori\prenotazione rimorchiatori\ord.prenotaz.rimorchio 2015 ver 2.doc

1. per prestazioni rese in orario straordinario (dalle ore 17:01 alle ore 05:59): tariffa base incrementata del 50% per le zone A e B;
2. per prestazioni rese nei giorni festivi, dichiarati tali a norma delle vigenti disposizioni legislative: tariffa base incrementata del 50% per le zone A e B;
3. per prestazioni rese nella giornata di sabato: tariffa base incrementata del 40% per le zone A e B; tale maggiorazione non è dovuta qualora coincida con una festività;
4. per prestazioni rese senza l'ausilio delle macchine delle navi rimorchiare: tariffa base incrementata del 40% per le zone A e B, tariffa base incrementata del 25% per le zone C, D ed E.

Tale aumento non si applica se trattasi di movimento della nave dall'accosto cui è ormeggiata a quello immediatamente vicino, lungo il ciglio della stessa banchina.

Per i servizi resi a cavallo di due orari o giornate, che comportano differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento dell'inizio della prestazione.

Art. 5 - Mancato impiego del rimorchiatore

Gli orari di servizio e di prenotazione/disdetta dei rimorchiatori, quale consuetudine consolidata, sono riportati nella seguente tabella:

turno		n°rimorchiatori in servizio	prenotazione/disdetta rimorchiatori aggiuntivi entro le ore
dalle	alle		
06:00	10:00	4	///
10:00	14:00	3	09:30 per un rimorchiatore in aggiunta
14:00	15:00	3	13:30 per un rimorchiatore in aggiunta
15:00	20:00	2	14:30 per un rimorchiatore in aggiunta 13:30 per due rimorchiatori in aggiunta
20:00	23:59	1	19:30 per un rimorchiatore in aggiunta
23:59	05:00	1	22:30 per un rimorchiatore in aggiunta
05:00	06:00	1	14:30 del giorno precedente per un rimorchiatore in aggiunta

a) Nel caso in cui sia/siano ordinato/i e non disdetto/i, entro i termini previsti dalla tabella precedente, uno o più rimorchiatori in aggiunta a quelli messi a disposizione della società concessionaria, nella fascia oraria considerata, alla nave verrà addebitato un importo pari al 50% della tariffa base, con un tetto massimo di euro 2000.

b) Se la prestazione del rimorchio non viene effettuata per causa non imputabile alla società concessionaria ed i rimorchiatori hanno comunque lasciato il proprio ormeggio, l'importo sarà egualmente addebitato alla nave nella misura del 50% della tariffa base, comprese, per il mancato impiego nelle zone A e B, le eventuali maggiorazioni di cui al punti 1) 2) e 3) del precedente articolo 4.

Art. 6 - Servizi resi alle navi militari

Per i servizi resi alle navi militari italiane, verrà applicata la tariffa base ridotta del 50%, computata sul dislocamento delle navi.

Art. 7 - Prestazioni per giri di bussola

Le prestazioni per i giri di bussola saranno compensate con la tariffa oraria pari al doppio di quella fissata per le prestazioni di cui alle zone A e B di cui al precedente art. 3, senza compenso per macchine ferme, ma con gli altri eventuali aumenti di cui al precedente art. 4.

Art. 8 - Fatturazione

In ogni caso, la Società concessionaria è tenuta ad applicare, per l'esercizio dei servizi, tariffe non superiori a quelle in vigore, assicurando la parità di trattamento degli utenti a parità di condizioni

Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori e previsti dalla presente ordinanza devono essere corredate dal "buono di prestazione resa o di mancata prestazione dei rimorchiatori prenotati" firmato dal Comandante della nave, ove sia riportato il numero dei rimorchiatori prenotati, di quelli impiegati e gli orari di inizio e termine della prestazione.

Le fatture debbono essere saldate alla Società concessionaria entro trenta giorni dalla data di emissione.

Dopo tale termine la Società concessionaria è autorizzata ad applicare, sull'importo delle fatture, una indennità di mora pari all'interesse legale vigente.

Art. 9 - Assistenza in banchina

Quando uno o più rimorchiatori sono trattiene in attesa ed inoperosi al loro ormeggio o in altre zone del porto a disposizione di una unità ivi presente, su richiesta di una nave in caso di "fermo motori" o comunque per esigenze di sicurezza, ovvero su disposizione dell'Autorità Marittima, sarà corrisposto, con un addebito minimo di tre ore, un compenso di Euro 222,00 per ogni ora diurna (dalle ore 06:00 alle ore 17:00) per rimorchiatore e di Euro 332,00 per analoghi servizi resi fra le ore 17:01 e le ore 05:59, indipendentemente dalla stazza della nave cui è fornita la prestazione.

Restano confermati, in ogni caso, per l'impiego nelle zone A e B, i restanti eventuali aumenti di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 4.

Art. 10 - Assistenza operativa

Quando uno o più rimorchiatori sono impiegati per assistenza operativa, ivi comprese le prestazioni di spinta per "pareggio ormeggio", sarà corrisposto un compenso di Euro 2.988,00 per rimorchiatore e per la prima ora, indipendentemente dalla stazza della nave cui è fornita la prestazione, con un incremento di Euro 1.660,00 per ogni ora successiva o frazione di essa.

Restano confermati, in ogni caso, per l'impiego nelle zone A e B, i restanti eventuali aumenti di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 4.

Art. 11 - Assistenza per movimenti lungo banchina delle navi

Quando uno o più rimorchiatori sono impiegati in assistenza per movimenti delle navi lungo banchina, sarà corrisposto:

per le zone C, D ed E, un compenso pari a Euro 2.988,00, indipendentemente dalla stazza della nave cui è fornita la prestazione;

per le zone A e B, un compenso pari a quanto previsto per una prestazione di rimorchio come definita dal precedente art. 3 e computata come previsto dall'art. 2 per quelle zone.

Restano confermati, in ogni caso, per l'impiego nelle zone A e B, i restanti eventuali aumenti di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 4.

Art. 12 - Navi non dotate di certificato di stazza internazionale

Per le navi non dotate di certificato di stazza internazionale, le tariffe saranno calcolate con il valore di stazza (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula che il R.I.Na. ha elaborato $GT = K \cdot V$ (dove $V = 2,832 \cdot VLT$ e $K = 0,2 + 0,02 \cdot \log_{10} V$).

Se la citata formula non risultasse di possibile applicazione per irreperibilità dei dati, il calcolo di stazza dovrà farsi con riferimento alle seguenti formule dell'I.M.O.:

GT- VE x a dove V x E = L x B x H

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave

H = altezza e murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave, tale altezza si sostanzia nell'altezza di costruzione rilevabile dal Certificato di Classe.

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

fino a	VE	a	fino a	VE	a
	00	0.58		50.000	0.32
	1.000	0.43		100.000	0.31
	5.000	0.35		150.000	0.30
	10.000	0.34		200.000	0.29
	25.000	0.33		250.000	0.28

Per le NAVI TRAGHETTO, il valore della stazza (risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI (passenger Ro-Ro, Cargo ferries)	0,69
TRAGHETTI MERCI (Ro-Ro Cargo General Cargo, Ro-Ro Cargo Container Ships, Ro-Ro Cargo Ferries, Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)	0,85

L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal Certificato di Classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

Art. 13 - Operazioni di salvataggio e soccorso

Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti alla Società concessionaria del servizio di rimorchio di cui agli artt. 70, 106, 491 e seguenti del Codice della navigazione.

Art. 14 - Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti per la violazione dell'art.1173 Cod. nav., sempreché il fatto non costituisca reato e/o più grave illecito amministrativo e saranno ritenuti responsabili per danni, azioni o molestie a persone o cose che dalla condotta illecita dovessero derivare.

Art. 15 - Abrogazioni

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le ordinanze n. 117/2009 in data 03/12/2009, n.6/2015 in data 19/01/2015 ed entra in vigore alle ore 00.01 del giorno

01/08/2015

Savona, 27/07/2015

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo VITALE

Allegato all'Ordinanza n. 156/2015 in data 27/07/2015

Tariffe per i servizi di ormeggio e disormeggio nel porto di Savona - Vado Ligure

Zona A (banchine commerciali porto Savona)

Zona B (banchine commerciali porto Vado Ligure)

da stazza nave	a stazza nave	tariffa €
0	500 GT	113
501 GT	1.000 GT	182
1.001 GT	2.500 GT	364
2.501 GT	4.000 GT	477
4.001 GT	6.000 GT	593
6.001 GT	8.000 GT	708
8.001 GT	10.000 GT	823
10.001 GT	13.000 GT	980
13.001 GT	16.000 GT	1.142
16.001 GT	20.000 GT	1.316
20.001 GT	25.000 GT	1.484
25.001 GT	30.000 GT	1.586
30.001 GT	35.000 GT	1.689
35.001 GT	40.000 GT	1.789
40.001 GT	45.000 GT	1.891
45.001 GT	50.000 GT	1.992
>50.000 GT	Ogni 5.000 GT	102

da stazza nave	a stazza nave	tariffa €
0	500 GT	148
501 GT	1.000 GT	237
1.001 GT	2.500 GT	474
2.501 GT	4.000 GT	619
4.001 GT	6.000 GT	770
6.001 GT	8.000 GT	918
8.001 GT	10.000 GT	1.068
10.001 GT	13.000 GT	1.271
13.001 GT	16.000 GT	1.484
16.001 GT	20.000 GT	1.709
20.001 GT	25.000 GT	1.928
25.001 GT	30.000 GT	2.060
30.001 GT	35.000 GT	2.191
35.001 GT	40.000 GT	2.324
40.001 GT	45.000 GT	2.456
45.001 GT	50.000 GT	2.587
>50.000 GT	Ogni 5.000 GT	131

Zona C (rada Vado Ligure)

Zona D (pontile TRI Vado Ligure)

da stazza nave	a stazza nave	tariffa €
20.001 GT	45.000 GT	20.477
45.001 GT	50.000 GT	21.584
50.001 GT	55.000 GT	22.690
55.001 GT	60.000 GT	26.564
60.001 GT	65.000 GT	28.779
65.001 GT	70.000 GT	30.992
70.001 GT	75.000 GT	33.206
75.001 GT	80.000 GT	35.419
80.001 GT	85.000 GT	37.632
85.001 GT	90.000 GT	39.294
>90.000 GT	Ogni 5.000 GT	1.660

da stazza nave	a stazza nave	tariffa €
0	6000	1.162
6.001 GT	13.000 GT	30974
13.001 GT	16.000 GT	6.088
16.001 GT	20.000 GT	8.855
20.001 GT	25.000 GT	9.408
25.001 GT	30.000 GT	10.515
30.001 GT	35.000 GT	14.390
35.001 GT	40.000 GT	18.262
40.001 GT	45.000 GT	19.924
45.001 GT	50.000 GT	21.030
>50.000 GT	ogni 5.000 GT	1.660

Zona E (pontili petroliferi Vado Ligure)

da stazza nave	a stazza nave	tariffa €
0	6.000 GT	640
6.001 GT	13.000 GT	2.186
13.001 GT	16.000 GT	3.348
16.001 GT	20.000 GT	4.870
20.001 GT	25.000 GT	5.174
25.001 GT	30.000 GT	5.783
30.001 GT	35.000 GT	7.914
35.001 GT	40.000 GT	10.044
40.001 GT	45.000 GT	10.958
45.001 GT	50.000 GT	11.567
>50.000 GT	ogni 5.000 GT	913